**Rapporto**

28 giugno 2017 SANITÀ E SOCIALITÀ

**della Commissione della legislazione**

**sull’iniziativa parlamentare 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari per prolungare la prescrizione nel diritto di chiedere il rimborso delle prestazioni assistenziali**

**SOMMARIO**

[I. RICHIESTA DELL’INIZIATIVA E MOTIVAZIONI 1](#_Toc491870974)

[II. LETTERA DEL CONSIGLIO DI STATO e AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE DELL’AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE 2](#_Toc491870975)

[III. Considerazioni della Commissione 4](#_Toc491870976)

[IV. Conclusioni 5](#_Toc491870977)

# I. RICHIESTA DELL’INIZIATIVA E MOTIVAZIONI

Con l’iniziativa parlamentare elaborata del 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari, gli iniziativisti chiedono una modifica legislativa volta a portare a scadenza decennale – ora quinquennale – il termine di prescrizione assoluta per il rimborso degli aiuti assistenziali percepiti.

Consapevoli che purtroppo il numero delle persone in assistenza è in crescita, anche con occhio attento al reinserimento sociale, non si può ignorare che mantenere attiva questa macchina di aiuto, vada evidenziato che l’obbligo di rimborso non può e non deve essere considerato un semplice optional.

Secondo i dati forniti mensilmente dal DSS - molto importanti per monitorare questo fenomeno in continua crescita - sono infatti 5'388 famiglie, composte da 8'179 persone che nel mese di marzo 2017 hanno vissuto grazie all’assistenza. Cifre viepiù preoccupanti che devono portare anche a riflettere sul buon mantenimento di tale meccanismo sociale affinché coloro che vi hanno fatto capo, dopo essere stati aiutati a raggiungere una situazione patrimoniale stabile da non più dipendere dall’aiuto statale, possano a loro volta - rimborsando quanto percepito allo Stato - rendersi partecipi del mantenimento di questo aiuto sociale.

Se l’assistenza sociale è un caposaldo nel nostro paese, un aiuto che permette a chi è in difficoltà di beneficiare di aiuti statali nel momento del bisogno, altresì questi aiuti - qualora coloro che ne hanno percepito siano tornati a miglior fortuna – devono essere rimborsati allo Stato nella misura corrisposta per l’aiuto proprio per far sì che questo ciclo vitale di aiuto possa continuare a esistere.

La regolamentazione in materia nell’erogazione e nel rimborso di tali aiuti – principi generali, singoli provvedimenti e procedura – è chiara nei suoi principi, ma non essendo vincolanti la gestione viene lasciata ai Cantoni, i quali a loro volta, per una conduzione ottimale di tali aiuti si rifanno ai Comuni che hanno un contatto diretto e ravvicinato con le persone assistite sul proprio territorio.

L’aumentare da cinque a dieci anni il diritto di rimborso e di regresso nasce dal fatto anche che non sempre lo stato riesce a monitorare il rientro in miglior fortuna degli assistiti, in quanto tale monitoraggio, avviene sì in prima battuta attraverso i comuni, ma in seconda battuta avviene attraverso le dichiarazioni di imposta che – in termine generale – non tutti, assistiti e no, consegnano puntualmente.

Se ad esempio la tassazione non viene consegnata in modo puntuale, da che scatta il diritto di rimborso e l’azione di regresso da parte dell’Autorità, e l’assistito in questione che ha smesso di percepire tale aiuto, ma rientrato in miglior fortuna è possibile che lo Stato non riesca a determinare il tutto perdendo de facto la possibilità di richiesta di tale rimborso.

Con tale atto parlamentare, gli iniziativisti ci tengono a precisare che non si sta assolutamente mettendo in discussione il diritto all’assistenza sociale al verificarsi di situazione di indigenza - infatti tale principio è saldamente ancorato nella nostra Costituzione federale all’art.115 - ma altresì che qualora si rientri in miglior fortuna è giusto che si rimborsi lo Stato.

# II. LETTERA DEL CONSIGLIO DI STATO e AUDIZIONE DEL DIRETTORE DELLA DIVISIONE DELL’AZIONE SOCIALE E DELLE FAMIGLIE

Durante i lavori della Commissione della legislazione si è proceduto nell’audizionare il Direttore della Divisione dell’azione sociale e delle famiglie (DSS) Renato Bernasconi, coadiuviato dalla sua collaboratrice Sara Grignola Mammoli.

Il Direttore ha sottolineato come la questione del rimborso tocca tutte le prestazioni sociali e in generale le assicurazioni sociali e che il termine di cinque anni è un termine generale sia a livello federale che cantonale.

Importante è sottolineare che il servizio prestazioni gestisce le richieste di assistenza sociale fornisce una prima consulenza personalizzata, previo consegna la lista della documentazione necessaria, fissando in seguito un appuntamento presso lo [Sportello Laps](http://www3.ti.ch/DSS/sw/struttura/dss/ias/Glisportelli.htm) del proprio comprensorio. Il Cantone tiene conto delle raccomandazioni e delle norme per il calcolo dell'aiuto sociale, edite dalla Conferenza svizzera delle istituzioni d'azione sociale ([COSAS](http://cosas.ch/norme-cosas/)). Gli importi riconosciuti e le disposizioni specifiche per il Ticino sono pubblicati annualmente sul Bollettino ufficiale

L'assistenza sociale prevede una prestazione ordinaria, ovvero che possa coprire il fabbisogno di base calcolato sulla base della propria situazione familiare e personale. Ad essa alla possono essere aggiunte delle prestazioni speciali per far fronte a bisogni particolari o puntuali della persona.

Quest’ultima per beneficiare dell’assistenza sociale deve collaborare attivamente, fornendo tutte le informazioni del caso per stabilire il diritto alla prestazione o se alternativamente intraprendere un [percorso di inserimento sia esso sociale o professionale.](http://www4.ti.ch/dss/dasf/ussi/cosa-facciamo/programmi-dinserimento/) In caso di indicazioni non conformi o di mancata collaborazione, possono essere applicate delle sanzioni pecuniarie sottoforma di riduzione della prestazione e nei casi più gravi è prevista la possibilità di sospendere la prestazione.

Tra gli obiettivi principali dell'assistenza sociale - oltre a garantire il minimo vitale - vi è anche quello di favorire l'inserimento sociale e professionale per far sì che la persona che fa capo a questo aiuto statale possa fare a meno della prestazione assistenziale.

Si distinguono dunque due percorsi di inserimento:

* **professionale**: per i beneficiari di prestazioni che dimostrano di poter rientrare nel mondo del lavoro in tempi brevi
* **sociale:** per i beneficiari che non sono in grado di accedere al mercato del lavoro, ma che aspirano a una maggiore autonomia economica-sociale o ancora che necessitano di un periodo di accompagnamento.

Cionondimeno dopo i 18 anni d’età compiuti chi ha ottenuto prestazioni di sostegno sociale, è tenuto a rimborsarle quando la sua situazione economica risulti consolidata e le sue condizioni di vita siano sufficientemente agiate, ma che non di meno non compromettano la sua indipendenza e possa indurla a ritornare a richiedere tale aiuto al Cantone.

In ogni casi i principali motivi per cui lo Stato si mette a capo di un’azione di rimborso sono:

* le prestazioni indebitamente percepite (casi di abuso come ad es. stipendio in nero – art.36 LAS)
* le prestazioni anticipate in attesa di altre prestazioni assicurative ( art.33 a) LAS)
* l’acquisizione di sostanza rilevante o un’eredità lasciata dal beneficiario di prestazioni
* un’eredità lasciata dal beneficiario deceduto (art.33 c) LAS)

Vi è poi la questione di coloro che richiedono una prestazione assistenziale essendo proprietari di immobili (art.44 LAS). In questo caso l’Ufficio chiede – a titolo cautelativo – la costituzione di un’ipoteca legale sull’immobile.

Nei casi appena elencati portano a un incasso complessivo di 1.6 milioni di franchi, cifra contenuta in quanto le differenti situazioni degli assistiti si risolvono lentamente e con difficoltà.

Se una persona rientra nel mondo del lavoro (o se si assiste a uno dei casi sopra citati) è tenuta a rimborsare le prestazioni assistenziali nella misura in cui si rileva un cambiamento rilevante nella sua situazione economica. Infatti se rientra nel mondo del lavoro, ma il rimborso implicherebbe un ritorno allo stato di precarietà e conseguentemente a domandare nuovamente una prestazione assistenziale, lo Stato rinuncia al rimborso.

***Art. 43 LAS***

*L’autorità cantonale può rinunciare totalmente o parzialmente al rimborso o al regresso se le circostanze lo giustificano*

Il Direttore conferma che la proroga da cinque a dieci anni renderebbe un po’ più completo il recupero, anche se sottolinea come le pratiche attive siano le più semplici da gestire in quanto ogni mese va fornita la documentazione per il rinnovo della pratica.

Le ipoteche legali rimangono quelle più semplici nella gestione, dove con una proroga della scadenza a dieci anni ci sarebbe in effetti qualche prestazione recuperata in più rispetto a quanto avviene oggi.

Anche il Consiglio di Stato - con lettera del 22 marzo 2017 - ha poi preso posizione in merito alla suddetta iniziativa sottolineando come dopo attenta disamina della proposta di modifica dell’art. 42 LAS, è giunto alla conclusione che la modifica proposta non è in contrasto con le disposizioni cantonali e federali in materia e che non avrebbe presentato un controprogetto.

# III. Considerazioni della Commissione

Il diritto delle assicurazioni sociali si fonda in gran parte nei suoi principi dalla Legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA; RS 830.1). Il diritto dell'assistenza sociale, salvo per alcune disposizioni particolari, per contro, come ha recentemente riferito il Tribunale federale in un caso ticinese, è retto essenzialmente dal diritto cantonale (sentenza TF 8C\_54/2017 del 14 febbraio 2017).

Ogni Cantone fruisce quindi di un ampio margine di apprezzamento nella scelta delle disposizioni legali applicabili. Anche nell'ambito della restituzione di prestazioni sociali le soluzioni sono molto variegate. Per esempio, il Canton Zurigo prevede un termine relativo di 5 anni e assoluto di 15 anni (§30 SHG/ZH; 851.1), addirittura l'imprescrittibilità in presenza di un diritto di pegno. Il Canton Ginevra prevede 5 anni di termine relativo e 10 anni assoluto (art. 36 cpv. 5 e 37 cpv. 4 e 38 cpv. 4 LIASI/GE; n. J 4 04). Il Canton Berna (art. 45 cpv. 1 LASoc/BE; n. 860.1), Basilea Città (§21 SHG/BS; 890.100) e Basilea Campagna (§13a cpv. 3 SHG/BL; 850) un termine relativo di un anno e un termine assoluto di 10 anni. Il Canton Vaud sembra per contro prevedere un solo termine di 10 anni (art. 44 LASV/VD; 850.051).

La soluzione in vigore oggi in Ticino si situa fra le più generose a favore degli assistiti con il termine relativo di un anno e quello assoluto di cinque e verosimilmente si ispira alla LPGA (cfr. art. 25 cpv. 2). L'assistenza sociale e le assicurazioni sociali si distinguono però sensibilmente per la loro forma di finanziamento. AVS, AI, LAINF ecc. sono finanziate tramite i contributi dei lavoratori, mentre l'assistenza pubblica è alimentata unicamente dallo Stato, ossia con il prelievo fiscale. Proprio perché l'assistenza non è il frutto di una controprestazione (contributi - prestazioni), è opportuno che i fondi percepiti dagli assistiti non vadano dimenticati alla leggera. Si tratta anche di un aspetto di responsabilità sociale.

A ciò si aggiunga che con un sempre numero crescente di persone richiedenti l'aiuto assistenziale, è convinzione della minoranza/maggioranza della commissione che vada rivisto l’art. 42 della LAS affinché la macchina della socialità - in un periodo di difficoltà economico-sociale - non venga compromessa da coloro che pur avendone le possibilità non rimborsano gli aiuti percepiti, scardinando quindi anche il principio della parità di trattamento. È dunque importante che tali aiuti non vengano percepiti come un optional, o peggio un regalo dovuto, e in questo senso proponiamo di accettare questa modifica, che si situa come si è visto nemmeno fra le più severe della Svizzera.

# IV. Conclusioni

Alla luce di queste considerazioni, la Commissione della legislazione propone di accogliere l'iniziativa e l’annessa modifica di legge.

Per la Commissione legislazione:

Lara Filippini, relatrice

Agustoni - Aldi - Bignasca - Celio - Corti -

Delcò Petralli (per le conclusioni) -

Ducry (per le conclusioni) - Ferrara (per le conclusioni) -

Galusero - Gendotti - Ghisolfi - Giudici -

Lepori (per le conclusioni) - Minotti - Rückert - Viscardi

Disegno di

**LEGGE**

**sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971; modifica**

Il Gran Consiglio

della Repubblica e Cantone Ticino

* vista l’iniziativa 20 giugno 2016 presentata nella forma elaborata da Amanda Rückert e cofirmatari
* visto il rapporto 28 giugno 2017 della Commissione della legislazione,

**d e c r e t a :**

**I.**

La legge sull’assistenza sociale dell’8 marzo 1971 è modificata come segue:

**Articolo 42**

Il diritto di rimborso e l’azione di regresso si prescrivono dopo un anno dal giorno in cui l’Autorità Cantonale ha avuto conoscenza dei diritti dello Stato e, in ogni caso, dopo **dieci anni** dal giorno in cui la prestazione assistenziale è stata corrisposta.

**II.**

Trascorsi i termini per l’esercizio del diritto di referendum, la presente modifica di legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi.

Il Consiglio di Stato fissa la data di entrata in vigore.